

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I: DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

#### Articolo 1 - Denominazione

La denominazione della Società è "SANITASERVICE ASL LE s.r.l.

- unipersonale.".

#### Articolo 2 - Oggetto

1) La società ha per oggetto lo svolgimento di attività e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali della Azienda Sanitaria Locale di Lecce, e segnatamente quelle di:

- ausiliariato, portierato e pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali di ASL Lecce, attività di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione di ambienti e tecnologie, con particolare riferimento alle sale operatorie e alle sale di diagnostica invasiva o comunque ad alto rischio di contaminazione, nonché dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti e di altri spazi interni o esterni indicati dall'Ente controllante;
- trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 - Rete Emergenza-Urgenza e trasporto dei pazienti, anche oncologici, e/o disabili da e verso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per la effettuazione di terapie, esami diagnostici o riabilitazione, anche avvalendosi di O.S.S. (operatori socio sanitari);
- trasporto di vaccini, sangue, plasma ed emocomponenti da e

verso strutture sanitarie pubbliche;

- logistica integrata (farmaci e beni economici);

- gestione del CUP aziendale;

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e degli impianti ivi collocati;

- gestione diretta o indiretta di bar, spacci o altre attività di vendita di prodotti non sanitari rivolte al pubblico e da svolgersi all'interno di presidi ospedalieri o ambulatori dell'Ente controllante;

- sostegno ad ASL Lecce nei programmi di razionalizzazione e ottimizzazione della spesa sostenuta per la concessione in uso ai cittadini di protesi e ausili sanitari, comprensiva delle attività di piccola manutenzione e sanificazione degli stessi;

- servizi di sterilizzazione e di supporto alle attività di rigenerazione, disinfezione e sanificazione dei vari P.O. (presidi ospedalieri);

- gestione degli archivi ASL;

- gestione del parco auto in uso e/o appartenente ad ASL Lecce;

- attività di affiancamento e supporto amministrativo in favore di ASL Lecce;

- interventi finalizzati alla tutela di rischi derivanti dall'uso dell'acqua in ambito sanitario;

- manutenzione delle aree a verde.

Fino alla loro naturale scadenza potranno essere svolti servizi anche diversi da quelli sopra elencati e già in corso di svolgimento.

2) La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce e da questa preventivamente autorizzate.

3) Oltre l'80% del fatturato della società deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Azienda o Ente controllante. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguite economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di fatturato di cui innanzi costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile e dell'art. 15 D.lgs n. 175/2016.

I rapporti tra la società e l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce sono regolati da appositi Disciplinari di Servizio.

4) la società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività, potrà richiedere e avvalersi di qualsiasi agevolazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto ero-

gatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del Mezzogiorno.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con espressa esclusione dello svolgimento di attività professionali protette, di qualsiasi attività qualificata come finanziaria dalla legge nei confronti del pubblico e delle attività rivolte direttamente alla tutela della salute.

#### **Articolo 3 - Durata**

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### **Articolo 4 - Sede sociale**

1) La società ha sede nel Comune di Lecce e, segnatamente, presso la sede delle Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

2) Per decisione dell'assemblea dei soci la società può istituire e sopprimere, limitatamente al territorio di competenza dell'Azienda controllante, sedi secondarie o amministrative, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

#### **Articolo 5 - Domiciliazione**

Il domicilio del socio unico è presso la sede della Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

## **Articolo 6 - Trasferimento delle partecipazioni**

Le partecipazioni non sono trasferibili in alcun modo e forma e in nessun caso, né in favore di soggetti pubblici né di privati; eventuali cessioni comunque effettuate sono totalmente prive di effetti nei confronti della società.

## **TITOLO II: CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI**

### **Articolo 7 - Capitale sociale e sue variazioni**

1) Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è interamente posseduto dall'unico socio "AZIENDA SANITARIA LOCALE - LECCE".

2) Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche in danaro o a titolo gratuito, in forza di decisione dell'Assemblea.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

3) Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

4) In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis cod. civ.

5) I versamenti delle quote devono essere richiesti all'Amministratore Unico nei modi e termini che saranno reputati di convenienza per la società.

### **Articolo 8 - Finanziamenti dei soci della società**

1) I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2) Salvo diversa determinazione assembleare, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

### **TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 9 - Decisioni**

1) L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

2) La nomina dell'amministratore e degli organi di vigilanza è di competenza dell'assemblea.

3) All'assemblea dei soci, ferme le competenze già devolute dalla legge, spetta deliberare in via esclusiva su:

- indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e delle politiche aziendali tali da garantire il controllo assoluto del socio sull'attività societaria;

- indirizzo, coordinamento e controllo sulle modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del

personale dipendente, la organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;

- vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione della società, alla documentazione tutta afferente la società, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti afferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.

#### **Articolo 10 - Assemblea dei soci**

1) L'Assemblea deve essere convocata dall'Amministratore presso la sede sociale o altrove, purché in Puglia, mediante avviso inoltrato almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo appositamente comunicato dai legittimi destinatari ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

2) Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; tale avviso può contenere gli estremi utili per la seconda convocazione, nel caso la prima dovesse risultare deserta.

3) Sono valide le assemblee non formalmente convocate quando ad esse partecipino l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico, e il sindaco unico e/o il revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e non si oppongono alla trattazione.

4) All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'ASL

Lecce o suo delegato.

#### **Articolo 11 - Svolgimento dell'Assemblea**

1) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare se l'assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare.

L'Assemblea, se lo ritenga, può nominare un segretario anche non socio.

2) Ove prescritto dalla legge, e in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente.

3) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato, o da un notaio.

#### **TITOLO IV: CONTROLLO ANALOGO, ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE E ORGANO DI CONTROLLO**

##### **Articolo 12 - Controllo**

1) Spetta all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce l'esercizio del controllo sull'attività posta in essere dalla società in materia di reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del personale dipendente; acquisizione di beni e servizi; osservanza delle norme civilistiche e fiscali disciplinanti la tenuta dei libri sociali e dei



registri contabili, la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali e di controllo di gestione.

2) In materia di personale il controllo è affidato all'Area Gestione del Personale dell'Azienda sanitaria Locale di Lecce, alla quale sono demandati i seguenti compiti:

- verificare che l'assunzione del personale venga eseguita nell'ambito del piano delle assunzioni approvato dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

- verificare che le modalità seguite per il reclutamento rispettino le procedure deliberate dalla Azienda Sanitaria Locale di Lecce, la normativa di settore e i "Criteri di Organizzazione e Gestione delle società strumentali" di cui alla DGR n. 2271/2013, nonché il criterio generale della evidenza pubblica;

- verificare che non si proceda ad utilizzo improprio del personale mediante destinazione dello stesso a mansioni difformi da quelle previste per il profilo professionale di assunzione. Eventuali disposizioni limitative delle assunzioni, ovvero in materia di utilizzo del personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione e quelle in materia di trattamento economico, previste a carico della Azienda Sanitaria Locale di Lecce, trovano uguale applicazione anche alla società.

3) In materia di acquisizione di beni di consumo, di beni strumentali e di servizi, il controllo è affidato all'Area Gestione del Patrimonio dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce,

alla quale in particolare è demandato di verificare il rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 dei "Criteri di Organizzazione e Gestione delle società strumentali" di cui alla DGR n. 951/2020 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rispetto da parte della società delle medesime procedure osservate al riguardo dalla Azienda controllante.

9) In materia di osservanza delle norme civilistiche, fiscali e contabili, di quelle sul bilancio di esercizio, sulle dichiarazioni fiscali e in materia di valutazione dei risultati economici conseguiti, il controllo è affidato all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie della Azienda Sanitaria Locale di Lecce, cui compete anche il controllo in materia di "customer satisfaction".

4) Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo delle società.

I poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società sono esercitati attraverso la fissazione dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.

Il Direttore generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce esercita il controllo mediante il preventivo esame e assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'amministratore della società, anche a rilevanza interna.

Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce

può annullare tutti gli atti dell'Amministratore Unico che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche aziendali preventivamente stabilite.

L'Amministratore Unico della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Lecce.

### **Articolo 13 - Amministratore Unico**

1) La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Non può essere nominato alla carica di Amministratore Unico, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si ritrova nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

L'Amministratore Unico è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

2) L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata in carica, ed è rieleggibile.

La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

3) L'Amministratore Unico non può essere dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce.

In ogni caso l'Amministratore Unico della società deve possedere i titoli di studio e professionali espressamente previsti dall'art. 5 delle "Linee Guida in materia di organizzazio-

ne e gestione delle società in house delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale della Puglia" di cui alla DGR n. 951 del 19.06.2020 e successive modifiche o integrazioni.

4) La nomina dell'Amministratore Unico deve avvenire con procedure a evidenza pubblica.

#### **Articolo 14 - Poteri e compiti dell'Amministratore unico**

1) All'Amministratore Unico è affidata la gestione della società.

L'amministratore Unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non siano in contrasto con le determinazioni adottate dalla Assemblea dei soci o dal Direttore Generale dell'ASL LE e che siano necessari od opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per delega o per statuto sono, in modo tassativo, devoluti all'assemblea.

2) L'Amministratore Unico deve provvedere a predisporre, entro il 15 novembre di ciascun anno, il Bilancio Annuale di previsione corredato dal Piano Annuale delle Attività e dal Piano annuale delle Assunzioni. In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, l'Amministratore Unico provvede ad effettuare una valutazione di "customer satisfaction" con indicazione delle azioni da mettere in campo per il superamento di eventuali criticità riscontrate. Con cadenza trimestrale

l'Amministratore Unico invia al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Lecce rendiconti periodici sull'andamento della gestione.

#### **Articolo 15 - Rappresentanza, compensi e rimborsi**

1) L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale verso i terzi e in giudizio , con facoltà di promuovere azioni e istanze fiscali, giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, anche fiscali, nonché rilasciare procure e deleghe per ogni attività, ivi compresi tutti i rapporti con gli istituti di credito, spettano all'Amministratore Unico, oltre che, nei limiti della procura, ai procuratori eventualmente nominati per le operazioni loro affidate.

2) All'Amministratore Unico spetta un compenso annuale determinato all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese effettuate per ragioni di ufficio.

#### **Articolo 16 - Organo di controllo e Revisore**

1) La Società può nominare, anche in assenza di specifici obblighi di legge, un organo di controllo e/o un revisore.

2) L'organo di controllo è composto da un sindaco unico.

Il componente dell'organo di controllo, deve essere iscritto per tutta la durata del mandato al Registro dei Revisori Contabili.

3) L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli

articoli 2403 e seguenti del codice civile e, a meno di affidamento dello stesso ad un Revisore, esercita anche il controllo contabile.

4) In alternativa all'organo di controllo la Società può nominare un revisore legale per le sole attività di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

5) All'atto della nomina dell'organo di controllo e/o del revisore la Società, determina il compenso spettante per l'intera durata dell'ufficio, che è di tre esercizi, con cessazione alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata in carica.

6) I componenti dell'organo di controllo e il revisore sono rieleggibili.

## **TITOLO V. BILANCIO E UTILI**

### **Articolo 17 - Bilancio e destinazione degli utili**

1) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Amministratore Unico provvede alla redazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando

lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

2) Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo sarà destinato ai soci.

#### **TITOLO VI: RECESSO DEL SOCIO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Articolo 18 - Recesso del socio**

1) Il socio può recedere dalla società per la sua intera partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale volontà all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata o e-mail certificata.

2) Il recesso dell'unico socio comporta le situazioni di cui al successivo art. 19.

##### **Articolo 19 - Scioglimento e liquidazione**

1) Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

La società si deve sciogliere per le cause previste dall'Atto Costitutivo, nonché per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale.

2) L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, determinandone i poteri.

## **TITOLO VII. OBBLIGHI E VINCOLI, FORO COMPETENTE E NORME FINALI**

### **Articolo 20 - Obblighi e vincoli**

La società è tenuta a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali in materia di assunzione e di gestione del personale, di contenimento dei costi, di affidamento e gestione dei servizi, di bilancio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.

La società è tenuta altresì a rispettare i "Criteri di Organizzazione e Gestione delle società strumentali" di cui alla DGR n. 2271/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 21 - Foro competente**

Per qualunque controversia sarà competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

### **Articolo 22 - Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme di legge in materia di s.r.l..

F.to: Luigi Sergio - Maria Stellacci notaio

Vi è il sigillo